

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. C 111

21 ottobre 1972

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 71/72 dell'on. Jahn alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Applicazione pratica di un nuovo procedimento di utilizzazione di gas di scarico, rifiuti liquidi e acque temperate nella coltivazione dei prodotti agricoli (risposta complementare) 1

Interrogazione scritta n. 39/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Programma pluriennale dell'Euratom 3

Interrogazione scritta n. 152/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: «Produktschap Pluimvee en Eieren» (Corporazione animali da cortile e uova) 4

Interrogazione scritta n. 171/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Comunicazioni della Commissione sugli aiuti concessi in taluni Stati membri nel settore della produzione agricola 6

Interrogazione scritta n. 179/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Direttiva CEE sulle « denominazioni nel settore delle pelli » — direttiva CEE sulle « denominazioni nel settore tessile » 7

Interrogazione scritta n. 190/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Eliminazione dall'ambiente di idrocarburi alogeni 8

Interrogazione scritta n. 191/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Risposte ad interrogazioni scritte formulate sulla base di notizie contenute in articoli comparsi sulla stampa 9

Interrogazione scritta n. 228/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Indagine sui consumi delle famiglie negli Stati membri 10

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 233/72 dell'on. Gerlach alla Commissione delle Comunità europee Oggetto : Atteggimento della Commissione nei confronti dei sindacati dei funzionari e dell'« esodo volontario » di funzionari	10
Interrogazione scritta n. 249/72 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee Oggetto : Compilazione di un « casellario civile » nei paesi della Comunità	12
Interrogazione scritta n. 267/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto : Concimi ammoniacco-nitrici provenienti dalla Romania e urea proveniente dalla Polonia	12

Commissione

Parere relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell'applicazione del trattato di Roma	13
---	----

Corte di giustizia

Elezione dei presidenti e composizione delle sezioni — Assegnazione di un avvocato generale a ciascuna sezione	14
Attribuzione delle cause promosse da dipendenti delle Comunità europee	14
Causa 70-72 : Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 2 ottobre 1972	14
Causa 71-72 : Ricorso della sig.ra Annemarie Kuhl contro il Consiglio dei ministri delle Comunità europee, presentato il 2 ottobre 1972	15
Causa 72-72 : Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel e ditta Baer-Getreide GmbH	16

II Atti preparatori

Consiglio

Parere conforme n. 11/72 emesso dal Consiglio nella 209ª sessione del 10 ottobre 1972	17
---	----

III Informazioni

Commissione

Approvazione di progetti finanziati sulle risorse del 3° FES	18
--	----

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONE SCRITTA N. 71/72 ⁽¹⁾****dell'on. Jahn****alla Commissione delle Comunità europee***(26 aprile 1972)*

Oggetto : Applicazione pratica di un nuovo procedimento di utilizzazione di gas di scarico, rifiuti liquidi e acque temperate nella coltivazione di prodotti agricoli

Degli scienziati sono riusciti a sviluppare un nuovo promettente procedimento di utilizzazione di gas di scarico, rifiuti liquidi e acque temperate (ad esempio effluenti dalle centrali termiche) che possono provocare gravi danni all'ambiente. Questo procedimento, che prevede la posa di tubi di plastica porosa nel terreno ad una profondità di circa 0,50 m e ad una distanza da m 1 a m 1,50 l'uno dall'altro consente un'alimentazione delle piante interamente sotterranea. Con tale sistema, che funziona in modo del tutto automatico, è possibile attuare ininterrottamente e in dosi esatte l'irrigazione, la concimazione, il trattamento gassoso e la regolazione termica delle piante. Gli esperimenti su ampia scala sinora effettuati hanno dimostrato che il procedimento presenta i seguenti vantaggi :

- l'irrigazione ininterrotta, qualora cioè non sopravvengano prolungati periodo di siccità, migliora sensibilmente la qualità e la durata degli ortofrutticoli ;
- la continua concimazione artificiale ottenuta con questo procedimento, non dà luogo, contrariamente alla concimazione saltuaria, a combinazioni di nitrato e fosfato dannose alla salute ed evita notevolmente il deflusso dei sali fertilizzanti nelle acque sotterranee conseguente alle forti piogge ;

- l'irrigazione con acqua temperata eleva la temperatura dei terreni e galvanizza quindi l'azione dei batteri ; ciò consente di anticipare il raccolto e, in conseguenza, di incrementare la redditività dell'agricoltura ;
- il trattamento gassoso in dosi ottimali di ossigeno e biossido di carbonio accelera la crescita delle piante e permette raccolti notevolmente più consistenti ;
- l'alimentazione costante, e quindi più sana, rafforza la resistenza delle piante ai parassiti ;
- con questo procedimento, grazie ai batteri del terreno, la pianta assorbe quasi tutte le sostanze residue organiche contenute nelle acque di scolo ; non è quindi necessario far defluire nei fiumi e nei laghi i resti della degradazione batterica degli impianti di depurazione, che vengono invece convogliati verso le piante in una forma da esse assimilabile ;
- poiché il procedimento offre la possibilità di dosare le quantità d'acqua in modo da non superare la capacità di assorbimento del terreno, si evita l'infiltrazione delle sostanze negli strati sottostanti ; in periodi di forti piogge, durante i quali è possibile ridurre l'irrigazione dei campi con acque di scolo, il procedimento permette l'accantonamento di tali acque.

Alla luce dei programmi della Commissione per una politica comunitaria di protezione dell'ambiente, si invita la Commissione a rispondere alle seguenti domande :

1. È a conoscenza la Commissione di questo procedimento, che offre la possibilità di ricosti-

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 5 giugno 1972 (GU n. C 65 del 19.6.1972, pag. 9).

- tuire il ciclo naturale interrotto quanto meno nei nostri grossi centri urbani ?
2. È disposta la Commissione ad esaminare con l'ausilio di esperti questo procedimento e ad analizzarne segnatamente l'utilità sotto il profilo di
 - una efficace protezione dell'ambiente,
 - migliori raccolti nell'agricoltura,
 - una sana alimentazione,
 - notevoli risparmi nei costi ?
 3. Nell'eventualità che tale esame avesse risultato positivo, intende la Commissione tener conto di questo procedimento nella politica comunitaria di protezione dell'ambiente ?
 4. È disposta la Commissione a presentare una idonea proposta di regolamento che preveda per gli interessati (industria, comuni, agricoltura), se non l'obbligo, almeno un incentivo ad applicare questo procedimento per molti aspetti promettente ?
 5. Pensa in questo contesto la Commissione anche alla possibilità di una graduale introduzione di tale procedimento, precisamente in modo facoltativo in un primo tempo e, qualora esso in pratica desse buon esito, in virtù di una normativa vincolante in una fase successiva ?
 6. Se la Commissione dovesse nutrire dubbi in merito ad una siffatta normativa comunitaria, può indicare i motivi del suo atteggiamento ?

Risposta complementare

(9 ottobre 1972)

1 e 2. La Commissione è a conoscenza dei lavori intrapresi per elaborare un nuovo procedimento d'utilizzazione dei gas di scarico, dei rifiuti liquidi e delle acque temperate da impiegare per la coltivazione di taluni prodotti agricoli.

La Commissione è disposta ad esaminare, con l'aiuto di esperti, lo stato attuale delle ricerche e degli esperimenti nonché l'utilità pratica di detto procedimento, nel quadro della protezione dell'ambiente e dell'economia agraria.

Da 3 a 6. La Commissione non è in grado di pronunciarsi sulle azioni che potrebbero essere intraprese sul piano comunitario finché non disporrà dei risultati degli studi e degli esami suddetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 39/72
dell'on. Vredeling
alla Commissione delle Comunità europee

(18 aprile 1972)

Oggetto : Programma pluriennale dell'Euratom

1. Ha preso buona nota la Commissione della richiesta che le ha rivolto, a nome del suo governo, il sottosegretario di Stato olandese per gli affari esteri durante la seduta del Parlamento europeo di giovedì 16 marzo 1972 ⁽¹⁾, affinché il progetto di programma pluriennale dell'Euratom, che dovrebbe essere posto in opera a partire dal 1973, sia preparato in tempo utile in modo che il Consiglio non venga a trovarsi anche alla fine di quest'anno, com'è già accaduto nell'autunno del 1971, nell'impossibilità di stabilire, sulla base di uno studio approfondito, un programma pluriennale comunitario concreto ?
2. Ha preso la Commissione buona nota anche della dichiarazione fatta dal sottosegretario in parola, secondo cui il governo olandese non potrà più accettare di partecipare alla fissazione di un programma pluriennale che non abbia, almeno per l'essenziale, carattere comunitario e non venga finanziato ed attuato su base comunitaria ?
3. Potrà la Commissione soddisfare ai desiderata di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra ?

⁽¹⁾ Vedasi Colloquio parlamentare europeo, Discussioni — Edizione provvisoria del 16. 3. 1972, pagg. 43-44.

Risposta

(10 ottobre 1972)

1. La Commissione ha preso buona nota della richiesta che le ha rivolto, a nome del suo governo, il sottosegretario di Stato olandese per gli affari esteri durante la seduta del Parlamento europeo di giovedì 16 marzo 1972, affinché il progetto di programma pluriennale dell'Euratom, che dovrebbe essere reso operante a partire dal 1973, sia preparato in tempo utile in modo che il Consiglio non venga a trovarsi anche alla fine di quest'anno, come già accaduto nell'autunno del 1971, nell'impossibilità di stabilire, sulla base di uno studio approfondito, un programma pluriennale comunitario concreto. La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che una delle sue massime preoccupazioni è sempre stata quella di poter presentare al Consiglio, in tempo utile, proposte di programma pluriennale per le sue attività di ricerca. La Commissione tiene peraltro a rilevare che la necessità di consultazioni con gli Stati membri e con gli Stati aderenti, l'ha indotta ad adottare le sue decisioni definitive in materia di orientamenti programmatici soltanto nel mese di giugno scorso. Cosciente dell'urgenza del problema essa cercherà, nei limiti delle sue possibilità, di definire in tempo utile una proposta di

programma pluriennale atta a soddisfare al tempo stesso le esigenze comunitarie e quelle degli Stati membri e degli Stati aderenti.

2. La Commissione ha preso buona nota anche della dichiarazione fatta dal sottosegretario di Stato in parola, secondo cui il governo olandese non potrà più accettare di partecipare alla definizione di un programma pluriennale che non abbia, almeno per l'essenziale, carattere comunitario e non venga finanziato ed attuato su base comunitaria. Essa condivide interamente il parere del sottosegretario di Stato.

Infatti, nel quadro ricerche e sviluppo, la Commissione ha presentato fin dal mese di giugno al Consiglio una soluzione politica d'insieme, di cui uno degli elementi fondamentali è il carattere comune del futuro programma pluriennale.

3. Non appena il Consiglio si sarà pronunciato sulla soluzione politica d'insieme di cui al punto 2, la Commissione sarà in grado di rispondere affermativamente al quesito dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 152/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1972)

Oggetto : « Produktschap Pluimvee en Eieren » (Corporazione animali da cortile e uova)

1. La Commissione è a conoscenza delle notizie pubblicate dalla stampa dei Paesi Bassi su una riunione del comitato direttivo della « Corporazione animali da cortile e uova » in cui è stata esaminata l'importazione di uova dalla RDT nella Repubblica federale di Germania (1) ?

2. È vero che le importazioni di uova e prodotti d'uova dalla RDT nella Repubblica federale di Germania sono passate da circa 5,9 milioni di kg (8,3 milioni di DM) nel 1970 a circa 6,6 milioni di kg (11,3 milioni di DM) nel 1971 ?

3. Può la Commissione confermare la comunicazione della citata corporazione dei Paesi Bassi

(1) Vedasi ad esempio « Handels- en Transportcourant » del 28. 4. 1972.

secondo cui questo aumento delle importazioni nella Repubblica federale è in contrasto con l'impegno assunto dal governo federale tedesco che l'importazione di prodotti agricoli dalla RDT sarebbe stata limitata ?

4. La Commissione ha preso atto della supposizione manifestata da alcuni membri del comitato direttivo secondo cui uova provenienti da altri paesi dell'Europa orientale — fra l'altro dalla Polonia — entrano nella CEE attraverso la RDT come uova « tedesche » ? La Commissione ritiene che questa supposizione sia fondata ?

5. Può la Commissione fornire un quadro delle importazioni di uova e prodotti d'uova nella RDT da altri paesi dell'Europa orientale negli ultimi cinque anni nonché un analogo quadro di dette importazioni, esclusa la RDT, nella Repubblica federale tedesca ?

Risposta

(9 ottobre 1972)

1. Sì.

2 e 3. La Commissione non è in grado di confermare le statistiche e le affermazioni citate dall'onorevole parlamentare.

4. La Commissione non può ritenere fondate le supposizioni avanzate dall'onorevole parlamentare.

5. La Commissione non può fornire un quadro delle importazioni nella RDT. L'onorevole parlamentare troverà in allegato una tabella delle importazioni nella Repubblica federale di Germania di uova e di gusci d'uova in provenienza dai paesi dell'Europa orientale.

Importazioni nella Repubblica federale tedesca di uova e di prodotti a base di uova provenienti dall'Europa orientale

(in tonnellate)

Prodotti e provenienza	1967	1968	1969	1970	1971
Uova da cova :					
Cecoslovacchia	—	—	68,2	135,3	268,4
Ungheria	518,0	308,8	58,8	3,6	10,9
Uova di gallina :					
Polonia	622,0	187,2	205,1	—	402,9
Cecoslovacchia	175,0	910,5	9,5	19,9	5 712,5
Ungheria	—	115,5	99,5	—	145,9
Romania	3 357,0	2 436,5	1 267,9	—	—
Bulgaria	1 622,0	1 139,7	102,9	—	—
Uova intere, essiccate :					
Cecoslovacchia	—	40,0	99,9	50,0	—
Romania	13,0	—	—	—	—
Polonia	—	—	—	—	—
Gialli d'uovo, essiccati :					
Polonia	171,0	226,5	4,9	—	60,6
Cecoslovacchia	15,0	30,1	—	—	—
Ungheria	232,0	42,6	—	—	—
Gialli d'uovo, liquidi :					
Ungheria	22,6	—	—	—	—
Romania	—	117,3	—	—	—
Gialli d'uovo, congelati :					
Cecoslovacchia	—	—	—	—	20,0
Polonia	100,7	—	—	—	—
Ungheria	246,4	—	—	—	—
Ovoalbumina essiccata :					
Cecoslovacchia	6,8	45,7	63,1	30,2	9,0
Polonia	62,0	86,9	74,6	—	—
Ovoalbumina in altra forma :					
Cecoslovacchia	262,5	—	46,5	1,5	1,0
Polonia	1,0	141,6	—	—	—

Fonti : Listings meccanografici dell'ISCE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 171/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(21 giugno 1972)*

Oggetto : Comunicazioni della Commissione sugli aiuti concessi in taluni Stati membri nel settore della produzione agricola

In alcune Gazzette ufficiali (vedasi ad esempio : GU n. C 5 del 21 gennaio 1972, pag. 17 e GU n. C 13 del 10 febbraio 1972, pagine 1 e 2) figurano delle comunicazioni della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato CEE, relative a misure di aiuto concesse in taluni Stati membri nel settore della produzione agricola. Scopo di tali comunicazioni è consentire a tutti gli interessati diversi dagli Stati membri di presentare entro un certo termine alla Commissione le loro osservazioni riguardo ai suddetti aiuti.

Gli interessati rispondono spesso a queste comunicazioni della Commissione ? Può fornire la Commissione un prospetto delle Comunicazioni di questo tipo effettuate nell'arco di due anni, indicando il numero di risposte da essa ricevute ?

Risposta*(9 ottobre 1972)*

In conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato, tra il giugno 1970 e il giugno 1972 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale sette comunicazioni.

In riscontro alle stesse la Commissione ha ricevuto otto risposte contenenti le osservazioni di interessati diversi dagli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 179/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1972)

Oggetto : Direttiva CEE sulle « denominazioni nel settore delle pelli » — direttiva CEE sulle « denominazioni nel settore tessile »

1. Condivide la Commissione il parere del ministro olandese dell'economia secondo cui un regime per la tutela della denominazione « pelle » dovrebbe essere basato, data l'importanza degli scambi intracomunitari nel settore delle pelli e dei prodotti di pelletteria, su una direttiva CEE sulle « denominazioni nel settore delle pelli » analoga a quella sulle « denominazioni del settore tessile » recentemente notificata dalla Comunità ⁽¹⁾ ?

2. Può confermare la Commissione che, nel predisporre una regolamentazione in materia, non si è ritenuto sinora possibile basare la sua attuazione su accordi liberamente consentiti tra le diverse organizzazioni in causa, ragion per cui sarà difficile giungere ad una concertazione nell'ambito della Commissione e non ci si potrà attendere una regolamentazione CEE in materia entro un ragionevole lasso di tempo ?

(1) Vedasi Atti della seconda Camera degli Stati generali, doc. n. 11.500 (capitolo XIII) n. 35.

Risposta

(6 ottobre 1972)

1. La direttiva concernente le denominazioni tessili citata dall'onorevole parlamentare è basata sull'articolo 100 del trattato che prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

In due Stati esisteva, infatti, una legislazione relativa a dette denominazioni, di cui una, recentissima, non era ancora in applicazione.

Le diverse disposizioni di legge nei due Stati membri avrebbero determinato ostacoli agli scambi nel mercato comune.

2. Diversa è la situazione nel settore del cuoio. Alla Commissione non è stato segnalato nessun ostacolo agli scambi derivante dall'applicazione di legislazioni nazionali divergenti.

Pertanto, detto settore non figura nel programma generale, adottato dal Consiglio il 28 maggio 1969, per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi derivanti da disparità esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, né nel complemento di detto programma generale presentato dalla Commissione al Consiglio il 24 marzo 1972.

La Commissione, che aveva avuto contatti con la Confederazione delle associazioni nazionali di conceria ed allumatura della CEE per raccogliere informazioni sulla situazione nei settori del cuoio e delle pelli, ha avuto notizia di accordi in corso di negoziazione tra le organizzazioni interessate, ma l'impossibilità di pervenire a siffatti accordi o la necessità di proteggere la denominazione « cuoio » non sono basi sufficienti (in difetto di divergenze tra le legislazioni tali da creare ostacoli), per permettere alla Commissione d'intraprendere lavori nell'ambito dell'articolo 100 del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 190/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1972)

Oggetto: Eliminazione dall'ambiente di idrocarburi alogeni

1. A che punto si trovano le indagini, negli Stati membri della Comunità, per appurare se possono esser prese delle misure onde eliminare dall'ambiente gli idrocarburi alogeni e specificatamente i PCB ?

2. Nell'ambito della Comunità sono state intraprese indagini sistematiche onde accertare la presenza di queste sostanze persistenti nell'ambiente (in particolare gli organismi marini) e nei generi alimentari destinati al consumo umano (e degli animali) ? In caso positivo, è possibile conoscerne i risultati ?

3. La Commissione è al corrente del fatto che recentemente negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Federal Register, 18 marzo 1972 ; 37 FR 5705 Department of Health, Education and Welfare) ha stabilito per i PCB contenuti nei generi

alimentari e nel materiale da imballaggio delle norme, per esempio delle condizioni temporanee di tolleranza, per quanto concerne il

latte	2,5 ppm
carne di volatili	5 ppm
pesci	5 ppm
alimenti per bambini	0,1 ppm
materiale da imballaggio per generi alimentari	5 ppm ?

4. La Commissione è disposta a adoperarsi affinché anche nella Comunità vengano introdotte norme siffatte e che nel controllo dei relativi generi alimentari ci si basi su di esse ?

5. In che misura è possibile proibire l'uso di PCB nei cosiddetti « open systems » come colori, vernici, inchiostri, cere, asfalto, coating, materiali per i silos e materiali per imballaggio ?

Risposta

(9 ottobre 1972)

1 e 2. Delle ricerche sono state intraprese in alcuni paesi della Comunità, particolarmente nei Paesi Bassi e in Germania, nonché in Gran Bretagna. Si tratta di ricerche volte in primo luogo ad individuare i PCB presenti nell'ambiente acquatico (acqua dolce e mare) e, in secondo luogo, a determinare gli effetti tossici di queste sostanze sull'uovo e sugli animali. È stata così messa in evidenza la presenza di PCB nei pesci, nei molluschi, negli uccelli, in vari alimenti e persino nel latte materno. Queste ricerche, che hanno dato finora soltanto risultati frammentari, sono tuttora in corso.

Nel quadro dell'OCSE viene inoltre svolto uno studio sistematico sui residui di pesticidi (PCB, DDT e mercurio) in campioni di fauna selvatica. Questo studio, al quale partecipano alcuni paesi della Comunità, ha avuto inizio nel 1972 e durerà tre anni.

La Commissione ricorda infine all'onorevole parlamentare che, nella sua comunicazione al Consiglio su un programma delle Comunità europee in materia d'ambiente, ha proposto un progetto di ricerca coordinata per la rivelazione e la determinazione degli effetti di taluni microinquinanti, tra cui i PCB.

3. La Commissione ha preso conoscenza delle norme adottate negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, che fissano i tenori ammissibili di PCB nei generi alimentari e negli imballaggi.

Questa legge americana è d'altronde oggetto di una procedura di notificazione nel quadro dell'OCSE.

4. Come indicato nella comunicazione sopraccitata, la Commissione ha già presentato al Consiglio delle proposte di regolamentazione concernenti i residui di pesticidi nella frutta e nella verdura e le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Altri progetti di proposte al Consiglio sono attualmente allo studio.

5. Nel quadro del programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi dei prodotti la Commissione esamina i problemi della regolamentazione o addirittura dell'interdizione parziale o totale dei PCB negli « open system », come colori, vernici, inchiostri, cere, imballaggi di plastica, ecc.

È in preparazione una proposta di direttiva concernente questi prodotti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1972)

Oggetto : Risposte ad interrogazioni scritte formulate sulla base di notizie contenute in articoli comparsi sulla stampa

1. Per qual motivo la Commissione ha l'abitudine di rispondere in taluni casi (di gran lunga non in tutti comunque) a interrogazioni formulate dal Parlamento sulla base di articoli comparsi sulla stampa con l'espressione stereotipata: la Commissione non suole pronunciarsi in merito ad articoli apparsi sulla stampa?

2. La Commissione è consapevole del fatto che numerose interrogazioni formulate nell'ambito del Parlamento, siano esse scritte o orali, si rifanno a notizie comparse sulla stampa?

3. La Commissione preferisce forse che le interrogazioni formulate dal Parlamento a seguito di articoli comparsi sulla stampa le vengano rivolte senza

citarne la fonte in modo che essa non possa più esimersi dal rispondere a domande troppo imbarazzanti affermando che non è sua consuetudine pronunciarsi in merito ad articoli apparsi sulla stampa?

4. Non reputa la Commissione che con la sua risposta alla interrogazione scritta n. 65/72 concernente il « lobby » nelle Comunità europee ⁽¹⁾ rivolta a seguito dell'articolo « Les groupes de pression qui hantent les couloirs de la CEE » comparso sul numero del marzo 1972 del periodico « Visior », nella quale essa ricorre alla formula stereotipata di cui al precedente punto 1, essa confermi implicitamente quanto si dice nella interrogazione e cioè che la mancanza di chiarimenti da parte sua potrebbe rafforzare il sospetto che la situazione descritta nell'articolo in questione non si discosti molto dalla realtà?

(1) GU n. C 65 del 19. 6. 1972, pag. 8.

Risposta

(10 ottobre 1972)

Non spetta alla Commissione stabilire anticipatamente o giudicare le interrogazioni che possono esserle presentate dai membri del Parlamento. Analogamente essa sola è responsabile delle risposte che loro fornisce. La Commissione è soggetta al controllo del Parlamento per il contenuto delle risposte, come per tutti i suoi altri atti alle condizioni fissate dai trattati.

L'onorevole parlamentare è anche certamente al corrente del fatto che in seno alle commissioni parlamentari, la Commissione non rifiuta il dialogo quali che siano le domande che possono esserle rivolte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 228/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1972)

Oggetto : Indagine sui consumi delle famiglie negli Stati membri

1. È vero che l'indagine sui consumi delle famiglie negli Stati membri, che dovrebbe svolgersi nel 1973, verrà rinviata a seguito dell'adesione dei nuovi membri della CEE ⁽¹⁾ ?
2. In caso affermativo, sino a quando si protrarrà tale rinvio ?
3. La Commissione non teme che a causa di detto rinvio gli indici nazionali dei prezzi, fondati su indagini nazionali, perdano gran parte del loro significato in quanto l'indispensabile adeguamento periodico dei dati di base subirà un ritardo ?
4. La Commissione non ritiene che taluni Stati membri si vedranno così costretti a disporre per conto proprio delle indagini, indipendentemente da quella coordinata a livello CEE ?

(1) Vedasi anche l'articolo pubblicato sull'argomento dall'organo ufficiale dell'Unione dei sindacati olandesi « De Vakbeweging » del 15. 6. 1972, pag. 1.

Risposta

(9 ottobre 1972)

1. È vero che l'indagine comunitaria sui consumi delle famiglie, che avrebbe dovuto svolgersi nel 1973, subirà un rinvio ; ciò è dovuto al fatto che i servizi nazionali di statistica dei sei Stati membri non sono riusciti a mettersi d'accordo su un metodo comune.
2. Si prevede di rinviare l'indagine al 1975.
3. Il quesito riguarda problemi prettamente nazionali e non comunitari.
4. La risposta è affermativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 233/72

dell'on. Gerlach

alla Commissione delle Comunità europee

(11 luglio 1972)

Oggetto : Atteggimento della Commissione nei confronti dei sindacati dei funzionari e dell'« esodo volontario » di funzionari

della Comunità, la Commissione ha affermato che intende introdurre un esodo volontario onde creare dei posti liberi — soprattutto di categoria A — per il personale da assumere negli Stati aderenti.

Nel corso delle deliberazioni sulla procedura di assunzione di personale nel quadro dell'ampliamento

A tale proposito un alto funzionario politico della Commissione ha dichiarato alla stampa — secondo

notizie finora non smentite — che la Commissione, pur comprendendo l'avversione dei sindacati dei funzionari contro l'imposizione di un esodo volontario, considera tuttavia sufficiente che i rappresentanti del personale siano informati, consultati e tenuti al corrente di tutti i provvedimenti. La Commissione, dal canto suo, prenderebbe atto delle osservazioni e delle richieste dei rappresentanti del personale riguardo alle modalità e condizioni dei previsti licenziamenti e ne terrebbe anche conto nei limiti del possibile.

Questa dichiarazione risale al 22 giugno 1972, mentre il comitato dello statuto, che la Commissione aveva consultato, procedeva ancora alla redazione del proprio parere. I relativi lavori vennero conclusi solo il giorno successivo.

1. Fa proprie la Commissione queste modalità di intervento dei sindacati, cioè li considera essa effettivamente non come controparti di negoziato ma soltanto come intermediari ai fini dell'informazione e come parte da consultare senza alcun impegno ?

2. Nell'ipotesi negativa, è disposta la Commissione a negoziare seriamente con i sindacati su un problema talmente fondamentale quale il licenziamento coatto di funzionari in contrasto con le disposizioni dello statuto ?

3. Quale valore attribuisce la Commissione alle conclusioni di un comitato dello statuto, del quale fanno parte i rappresentanti dei comitati del personale, se essa rende note le sue idee ancor prima che siano terminate le deliberazioni con il comitato dello statuto ?

4. È disposta la Commissione ad adempiere interamente ai propri obblighi previdenziali garantendo nel tempo senza soluzione di continuità l'assistenza a tutti i funzionari licenziati senza loro colpa, come avviene usualmente negli Stati membri in caso di licenziamento per ragioni politiche di alti funzionari, onde non scuotere o addirittura annullare la fiducia dei funzionari nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e nelle istituzioni europee ?

Risposta

(9 ottobre 1972)

La Commissione tiene a dichiarare all'onorevole parlamentare che, per quanto riguarda il problema, certamente molto importante, degli speciali provvedimenti relativi alla cessazione dalle funzioni che ha dovuto proporre al Consiglio, è stata operata una vasta concertazione sia nell'ambito degli organi statutari che con le organizzazioni sindacali e professionali.

È proprio dopo il parere espresso dal comitato dello statuto e dopo i contatti che il membro della Commissione responsabile degli affari amministrativi ed il Presidente della Commissione hanno avuto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali che è emersa la necessità di apportare numerose modifiche alle proposte della Commissione.

Ciò prova, agli occhi della Commissione, che la concertazione è stata operata in modo assolutamente corretto. D'altra parte, l'onorevole parlamentare comprenderà certamente che spetta in ultima analisi alla Commissione definire le proposte che essa intende trasmettere al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 249/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(2 agosto 1972)*

Oggetto : Compilazione di un « casellario civile » nei paesi della Comunità

Si richiama l'attenzione della Commissione delle Comunità europee sull'interesse che presenta la compilazione di un « casellario civile » per ogni cittadino, in cui figurino tutti i dati della vita civile dell'interessato dalla nascita alla morte.

La Commissione può comunicare se nei paesi membri della CEE e in quelli candidati all'adesione esiste tale « casellario civile », compilato probabilmente nel luogo di nascita di ogni cittadino, e in quale forma, ed inoltre se sono stati compiuti, o stanno per esserlo, degli studi in vista dell'armonizzazione di tale procedura nell'ambito della Comunità ?

Risposta*(9 ottobre 1972)*

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 267/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(23 agosto 1972)*

Oggetto : Concimi ammoniacco-nitrici provenienti dalla Romania e urea proveniente dalla Polonia

Qual è stato il risultato della procedura d'esame riguardante l'esistenza di pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, relative a concimi ammoniacco-nitrici provenienti dalla Romania o all'urea proveniente dalla Polonia, di cui la Commissione ha dato notizia nella Gazzetta ufficiale n. C 51 del 23 maggio 1972, pagine 2 e 3 ?

Risposta*(9 ottobre 1972)*

La procedura avviata per constatare l'eventuale esistenza di pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, sulle importazioni nella Comunità di concimi ammoniacco-nitrici dalla Romania e di urea dalla Polonia, ha consentito alla Commissione di raccogliere più importanti e più precise informazioni e di sentire le varie parti interessate.

Questa fase dell'esame non è ancora ultimata, per cui la Commissione non si può ancora pronunciare sulle conclusioni che potrebbe trarre, conclusioni che in ogni caso verranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

COMMISSIONE

Parere relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell'applicazione del trattato di Roma

Negli ultimi tempi sono stati riscontrati casi sempre più frequenti di industrie giapponesi che preparano, sia per via autonoma, sia attraverso concertazioni con le corrispondenti industrie europee, misure che hanno per effetto o di limitare le importazioni di prodotti giapponesi nella Comunità, o di regolamentarle in altro modo, dal punto di vista della quantità, dei prezzi, della qualità, o sotto ogni altro aspetto.

La Commissione ritiene necessario attirare l'attenzione degli interessati sul fatto che, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La circostanza che parecchie, se non tutte le società partecipanti, abbiano la loro sede al di fuori della Comunità, non osta all'applicazione di tale disposizione, nella misura in cui gli effetti degli accordi, decisioni o pratiche concertate, si estendano al territorio comunitario.

La Commissione raccomanda agli interessati di notificare in tempo tali accordi, decisioni e pratiche, come previsto dal regolamento n. 17 del Consiglio relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾. La Commissione esaminerà tali accordi, decisioni e pratiche per poter determinare la loro compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. Nello stesso tempo, la Commissione seguirà con attenzione l'evoluzione dei settori in questione e proporrà, in relazione alle necessità, le adeguate misure di politica commerciale per ovviare ai problemi in questione.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

CORTE DI GIUSTIZIA

Elezione dei presidenti e composizione delle sezioni Assegnazione di un avvocato generale a ciascuna sezione

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'adunanza del 27 settembre 1972, ha eletto per un anno, a partire dal 7 ottobre 1972 :

- il giudice R. Monaco, presidente della prima sezione,
- il giudice P. Pescatore, presidente della seconda sezione.

Le sezioni sono composte come segue :

Prima sezione : R. Monaco, presidente ;
A.M. Donner, J. Mertens de Wilmars, giudici ;
avvocato generale : K. Roemer.

Seconda sezione : P. Pescatore, presidente ;
A. Trabucchi, H. Kutscher, giudici ;
avvocato generale : H. Mayras.

Attribuzione delle cause promosse da dipendenti delle Comunità europee

Nell'adunanza del 27 settembre 1972, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso di attribuire, per il periodo 1° ottobre 1972 — 1° ottobre 1973 :

alla prima sezione, le cause promosse da dipendenti della Commissione delle Comunità europee, e alla seconda sezione quelle promosse da dipendenti delle restanti istituzioni ed organi comunitari.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 2 ottobre 1972

(Causa 70-72)

Il 2 ottobre 1972 la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jochen Thiesing, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, boulevard Royal, 4 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia riconoscere quanto segue :

1. La Repubblica federale di Germania non ha ottemperato alla decisione 17 febbraio 1971 (71/121 CEE) della Commissione in quanto — successivamente al 24 febbraio 1971 — in forza del paragrafo 32 della legge per l'adattamento e il risanamento delle miniere di carbone tedesche e dei territori minerari (Kohlegesetz), ha concesso premi per gli investimenti effettuati — dopo il 1° gennaio 1970 — nel Land Nordrhein-Westfalen, fuori dalle sottoelencate città e circoscrizioni :

Aachen (circoscrizione), Beckum (circoscrizione), Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Ennepe-Ruhr (circoscrizione), Erkelenz (circoscrizione), Essen, Gladbeck, Herbede, Herne, Lüdinghausen (circoscrizione), Lünen, Moers (circoscrizione), Oberhausen, Recklinghausen, Recklinghausen (circoscrizione), Tecklenburg, circoscrizione), Unna (circoscrizione), Wanne-Eickel, Wattenscheid.

2. La Repubblica federale di Germania è tenuta a ripetere i premi corrisposti successivamente al 24 febbraio 1971, a meno che gli investimenti sovvenzionati abbiano avuto inizio prima del 21 agosto 1970 ovvero la domanda di attestato ai sensi del paragrafo 32 n. 2 del Kohlegesetz sia stata presentata prima di tale data.
3. Porre le spese a carico della convenuta.

Ricorso della sig.ra Annemarie Kuhl contro il Consiglio dei ministri delle Comunità europee, presentato il 2 ottobre 1972

(Causa 71-72)

Il 2 ottobre 1972 la sig.ra Annemarie Kuhl, dipendente del Consiglio dei ministri delle Comunità europee — con l'avvocato dr. Otto Kuhl, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo — Bridel, rue du Bois 27 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dei ministri stesso.

La ricorrente conclude che la Corte voglia :

- Dichiarare la domanda ricevibile e fondata.
 - Statuire che la ricorrente ignorava che i pagamenti fattili mancassero di giuridico fondamento e che tale mancanza non era così evidente ch'essa dovesse averne conoscenza.
 - Previo annullamento della decisione 30 giugno 1972 della convenuta, statuire che questa non ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato.
 - Prendere atto che la ricorrente si riserva di dedurre in corso di causa ulteriori argomenti di fatto e di diritto.
 - Porre a carico della convenuta le intere spese del giudizio.
-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel e ditta Baer-Getreide GmbH

(Causa 72-72)

Con ordinanza 18 agosto 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 ottobre 1972) pronunciata nella causa dinanzi ad esso pendente tra l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, di Francoforte sul Meno e la ditta Baer-Getreide GmbH, Import-Export-Großhandel, di Künzelsau (Württemberg), il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se sia valida la decisione della Commissione 8 maggio 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare l'intervento a determinati cereali (GU n. L 112, pag. 1).
 2. Se detta decisione autorizzasse direttamente l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.
-

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 11/72

emesso dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, onde permettere alla Commissione di concedere aiuti finanziari provenienti dai prelievi previsti all'articolo 50 di detto trattato a ricerche tecniche siderurgiche concernenti :

- le nuove tecniche di coltivazione nel bacino ferriero dell'est della Francia
- lo sviluppo di un metodo di abbattimento mediante taglio del minerale di ferro semiduro di origine colitica
- la messa a punto di una nuova tecnologia di coltivazione in condizioni geologiche e minerarie difficili
- la riduzione diretta dei minerali di ferro : Purofer
- il miglioramento del comportamento degli ugelli nell'altoforno
- la ghisa da fonderia
- il prelievo di ghisa ed acciaio liquidi e relativa meccanizzazione
- la gestione dei complessi forni a Pozzo-Bramme
- il controllo automatico dei processi mediante calcolatore
- i trattamenti termomeccanici degli acciai
- i meccanismi strutturali
- la metallurgia fisica
- il comportamento allo scorrimento dei giunti saldati
- la profilatura a freddo dell'acciaio
- l'attitudine degli acciai alla formatura a freddo

Con lettera del 30 giugno 1972 la Commissione delle Comunità europee ha chiesto al Consiglio delle Comunità europee di emettere, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il parere conforme che le permetta di concedere aiuti finanziari provenienti dai prelievi previsti all'articolo 50 di detto trattato alle summenzionate ricerche tecniche

Il Consiglio ha emesso il parere conforme richiesto dalla Commissione nella 209^a sessione del 10 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Approvazione di progetti finanziati sulle risorse del 3° Fondo europeo di sviluppo

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato del Fondo europeo di sviluppo nella sua 72^a riunione del 26 settembre 1972, la Commissione, in data 10 ottobre 1972, ha deciso il finanziamento dei seguenti progetti.

Progetto 2° FES1. *Repubblica del Togo*

- Progetto di aiuti alla produzione (utilizzazione di rimanenze).
- Progetto n. 214.018.23.

Operazione di valorizzazione agricola nella valle del Kara : 127 500 000 franchi CFA, pari a circa 459 000 unità di conto.

Il progetto consentirà l'insediamento di 200 famiglie contadine originarie dei massicci Kabre sovrappopolati, su nuovi terreni fertili nella valle del Kara, sita fra Kadjalla e Kande. In questa zona, a scarsa densità di popolazione, i terreni coltivabili hanno un'estensione di 17 000 ha, 1/3 dei quali è attualmente coltivato.

Il progetto prevede in un primo tempo la sistemazione di 600 ha che saranno ripartiti per famiglia (da 3 a 6 ha) ed in cui verranno praticate colture alimentari (sorgo, miglio, riso, fagioli) ed industriali (cotone, arachidi). Esso comporta inoltre la costituzione di un inquadramento intensivo (28,7 % dell'importo).

I lavori comprenderanno la sistemazione, il decespugliamento e la ripartizione parcellare dei terreni, la creazione di piste di penetrazione, la costruzione di pozzi, capanne e magazzini. Il progetto prevede altresì la fornitura di piccolo materiale agricolo e di sementi selezionate. I lavori di sistemazione

agricola formeranno oggetto di una gara mediante procedura accelerata. La costruzione delle capanne, dei magazzini, ecc. avverrà in economia. Inoltre, uno studio relativo allo sviluppo dell'alboricoltura frutticola, nuova speculazione da introdurre in questa zona, formerà oggetto di un contratto e sarà affidato ad un organismo specializzato in materia.

Progetti 3° FES2. *Repubblica del Dahomey*

- Progetto d'infrastruttura economica
- Progetto n. 3100.441.07.13
- Strada Porto-Novu, Yoko, Pobe :

1 160 000 000 di franchi CFA, pari a circa 4 177 000 unità di conto.

Scopo di questo progetto è di adeguare la strada Porto-Novu — Pobe all'aumento del traffico risultante dallo sviluppo economico della regione dell'Oumé. Esso prevede :

- a) il rifacimento dell'attuale strada bitumata Porto-Novu — Yoko (29 km) alcune sezioni delle quali sono distrutte ;
- b) la bitumatura della strada interna che collega Yoko a Sakete e Pobe (40 km) con due diramazioni di 1,5 e 0,9 km che servono gli oleifici di palma d'Agonvy e di Pobe.

I lavori da eseguire comprendono i movimenti di terra, il drenaggio e la bitumatura (piattaforma di 9 m, carreggiata rivestita 6 m) della strada. Essi hanno formato oggetto della gara n. 1032 che, con clausola sospensiva relativa al finanziamento del progetto, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 84 del 2 agosto 1972.

3. *Repubblica del Niger*

- Progetto d'infrastruttura economica
- Progetto n. 3100.015.13.17
- Completamento dell'estensione del mulino per miglio di Zinder, finanziamento complementare 113 000 000 di franchi CFA, pari a circa 407 000 unità di conto.

Scopo dell'intervento è di aumentare gli stanziamenti comunitari impegnati nel luglio 1969 per la fornitura ed il montaggio degli impianti di tale mulino, stanziamenti risultati insufficienti all'atto dello spoglio delle offerte nel settembre 1971.

L'impegno complementare servirà a completare l'operazione, per la quale è stato già stipulato un primo contratto parziale di 384 000 unità di conto con l'impresa che ha presentato l'offerta più bassa. Il contratto complementare sarà stipulato con il titolare del 1° contratto.

4. *Repubblica islamica di Mauritania*

- Progetto d'investimento economico e sociale.
- Progetto n. 3100.332.12.09.
- Inquadramento di piccoli comprensori risicoli irrigui: 194 500 000 franchi CFA pari a circa 700 000 unità di conto.

Scopo del progetto è l'inquadramento di 10 comprensori risicoli irrigati mediante pompaggio che coprono una superficie di 480 ha e si trovano lungo il fiume Sénégal fra Kaedi e Rosso, ad una distanza di circa 250 km. Esso si prefigge di assicurare una gestione redditizia di tali comprensori, finanziati precedentemente dall'aiuto comunitario (163 ha per 271 000 unità di conto nel giugno 1969), dall'aiuto bilaterale francese e dal governo mauritano (317 ha complessivamente).

Il progetto prevede principalmente l'insediamento di un'assistenza tecnica, l'attuazione di talune sistemazioni agricole e la fornitura di attrezzature. Si tratta delle seguenti forniture: 1 campagnola, 1 battello approvvigionamento/riparazione, 1 scorta di pezzi di ricambio, 6 motori fuoribordo per piroghe, attrezzature per l'officina di Rosso, 3 piroghe, mobili per alloggi ed ufficio e piccolo materiale agricolo. L'azione di cooperazione tecnica formerà oggetto di un contratto con un ufficio studi. Le sistemazioni agricole saranno eseguite in economia con il concorso dei contadini interessati dal progetto.

Per talune forniture e lavori verranno indette licitazioni secondo le norme del FES.

5. *Repubblica islamica di Mauritania*

- Progetto di cooperazione tecnica connesso con gli investimenti.
- Progetto n. 3105.141.12.08.
- Studio della strada Kiffa-Néma: 300 000 000 di franchi CFA, pari a circa 1 080 000 unità di conto.

Questo intervento riguarda il finanziamento dello studio tecnico completo del collegamento stradale Kiffa-Néma (550 km) che comporta una messa a punto del progetto definitivo dei lavori da attuare e l'elaborazione del fascicolo d'esecuzione per l'aggiudicazione e la costruzione della strada.

Questo collegamento stradale fa parte dell'asse stradale Nouakchott (capitale della Mauritania) — Néma (1 150 km) la cui costruzione è considerata prioritaria dal governo.

Contemporaneamente a questa operazione saranno svolti gli studi tecnici del tronco Nouakchott-Boutilimit (150 km) sull'aiuto bilaterale tedesco e gli studi del tronco Boutilimit-Aleg-Kiffa (450 km) sull'aiuto bilaterale francese (FAC).

Lo studio che, per contratto, sarà affidato ad un ufficio specializzato, indicherà i tronchi per i quali è necessario un intervento prioritario allo scopo di assicurare il carattere permanente della strada e comporrà ricerche per la determinazione dei punti d'acqua necessari alla costruzione della strada.

6. *Repubblica democratica di Somalia*

- Progetto d'infrastruttura economica.
- Progetto n. 3100.443.16.14.
- Costruzione di un porto in acqua profonda a Mogadiscio (prima parte): 86 648 000 scellini somali, pari a circa 11 524 000 unità di conto.

Scopo del progetto è la costruzione della prima parte di un porto in acqua profonda a Ras Sif cioè a 11,5 km a sud-ovest dell'attuale porto di Mogadiscio, capitale della Repubblica democratica di Somalia. Il costo totale del progetto è valutato a 23 048 000 unità di conto e deve essere finanziato in uguali proporzioni dalla presente sovvenzione delle Comunità europee e da un prestito dell'AID/BIRD ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Associazione internazionale di sviluppo/Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

È altresì previsto l'insediamento di un'assistenza tecnica, distaccata presso l'Office somalien des ports e incaricata dell'organizzazione, del funzionamento e della gestione dell'insieme dei porti. Il presente progetto, i cui obiettivi sono stati fissati in funzione del traffico atteso nel 1981/1983, prevede l'esecuzione della prima parte di un piano di sistemazione del porto elaborato dalla BIRD. Esso comporta la costruzione di un frangiflutti (750 m), di 2 posti al molo (160 m ognuno) per merci varie, appoggiato al frangiflutti, di una banchina specializzata per il carico di banane (140 m) appoggiata alla costa e di un posto al molo per la sistemazione del bestiame vivo (65 m) in fondo allo specchio d'acqua. L'infrastruttura di base sarà completata dalla costruzione di

magazzini (12 000 m²), di edifici amministrativi, dalla creazione di una cinta portuale, dall'impianto di ponti a bilico con attrezzatura di navigazione e di segnalazione, adduzioni d'acqua, risanamento ed impianti elettrici. Il progetto prevede altresì la fornitura di un rimorchiatore, di materiale d'attrezzatura di manipolazione a terra.

L'esecuzione dei lavori sarà affidata ad un'impresa o ad un'associazione di imprese scelte a seguito di una licitazione privata alla quale potranno partecipare le imprese o le associazioni d'impresa ammesse a seguito della preselezione n. 1030 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 79 del 20 luglio 1972.

